

Comune di Imperia

Regolamento di individuazione dei criteri comunali per il rilascio di autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Articolo 1 Normativa di riferimento

1. Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione sono disciplinate:
 - a. dalla Legge Regionale 2 gennaio 2007 n. 1 "testo unico in materia di commercio" (Capo VI);
 - b. dalla Deliberazione del Consiglio della Regione Liguria n. 5 del 28 febbraio 2008 e relativo allegato;
 - c. dal Testo Unico delle leggi di P.S. 18.06.1931, n. 773 e successive modificazioni, per quanto espressamente richiamato dalla legge regionale n. 1/2007 e per quanto non da essa disciplinato, purché comunque non in contrasto con la medesima legge regionale n. 1/2007 ;
 - d. dalle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale, che è stato elaborato ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale n. 1/2007.

Articolo 2 Validità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ed i relativi criteri relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede, deliberati dal Consiglio comunale, potranno essere modificati in qualunque momento con la medesima procedura prevista per l'approvazione sentite le associazioni dei consumatori e commercianti, maggiormente rappresentativi a livello regionale, in relazione all'interesse dei consumatori ed all'efficienza delle attività di somministrazione, allo scopo di adeguare i criteri stessi alle mutate situazioni contingenti.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni regolamentari si applicano, relativamente all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per il rilascio delle seguenti autorizzazioni :
 - a. l'apertura a carattere permanente ed a carattere stagionale in sede fissa ivi compresa l'attività svolta nell'ambito di costruzioni edilizie realizzate con fondazioni strutturali anche se costruite su aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo .
 - b. il trasferimento di sede,
 - c. l'ampliamento della sede.
2. Sono escluse dall'applicazione dei criteri di cui al capo II del presente regolamento le seguenti attività di somministrazione svolte:
 - a. negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari.
 - b. negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, così come definite dal d.lgs. 285/92, salvo quanto previsto dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'art. 3 della LR 1/07, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, purché non abbiano accesso dalla pubblica via, e nei mezzi di trasporto pubblici;
 - c. negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti esclusivamente per quegli impianti dotati di apparecchiature self-service post pagamento che devono obbligatoriamente installare attività accessorie, nonché per gli impianti relativi a carburanti ad erogazione non automatica (GPL-METANO);
 - d. nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti e di chiunque svolga attività lavorativa nel plesso interessato;
 - e. senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
 - f. nelle attività da effettuarsi all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili rivolte ai possessori di biglietto ovvero di altro titolo di ingresso;
 - g. nelle attività temporanee di cui all'art. 60 della legge regionale n° 1/2007.
3. In riferimento alla lettera a) del comma 2 del presente articolo si precisa che l'attività d'intrattenimento e svago s'intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata

per il suo svolgimento sia pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e i servizi e la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata prevalentemente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività d'intrattenimento, che devono costituire almeno il 50 % più uno dei clienti totali. Si deve inoltre precisare che non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento sia strumentale che dal vivo.

4. L'attività di somministrazione svolta nell'ambito di chioschi o altre strutture prive di fondazioni e facilmente rimovibili collocati su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, sono regolate dalle norme di cui al Capo IV "Commercio al dettaglio su aree pubbliche" della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1, T.U.C.

Articolo 4

Tipologie e superfici dei pubblici esercizi

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono inseriti in un'unica tipologia, comprendente la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n° 1/2007, in possesso di più autorizzazioni per tipologie diverse, si identificano nell'unica tipologia di cui all'articolo 52, comma 1 della legge regionale n° 1/2007.
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nuovi o già esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n° 1/2007, hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione e pertanto di bevande, i dolci, compresi i generi di gelateria e di pasticceria, nonché tutte le tipologie di prodotti somministrati, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi e nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

Articolo 5

Autorizzazione all'apertura ed al trasferimento dell'esercizio

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia per nuova apertura che per trasferimento di sede, è soggetto al rilascio di autorizzazione comunale e al possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. La domanda, in competente bollo, da presentare al Comune, dovrà contenere:
 - le generalità anagrafiche e tributarie del richiedente o, nel caso di società, di un rappresentante legale;
 - la ragione sociale, nel caso si tratti di imprese societarie (denominazione, codice

- fiscale, sede legale);
- la dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 12 e 13 del T.U.C.;
 - l'indicazione delle generalità anagrafiche e tributarie della persona in possesso dei requisiti professionali, qualora diversa dal richiedente;
 - l'ubicazione dell'esercizio, la sua superficie totale con l'indicazione di quella destinata alla somministrazione, distinta tra interna ed esterna al locale;
 - nel caso di autorizzazione stagionale: l'indicazione del periodo massimo di apertura;
 - la firma del richiedente o, trattandosi di società, di un rappresentante legale.
3. Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione, negli esercizi in cui la stessa viene esercitata congiuntamente ad altre attività economiche (con esclusione delle attività accessorie), devono indicare la superficie destinata a ciascuna attività;
4. All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- copia atto costitutivo in caso di società;
 - dichiarazione resa dal preposto attestante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 12 e 13 del T.U.C., ove ricorra il caso;
 - planimetria dei locali in scala 1:100 firmata in originale dall'interessato, con specifica indicazione della relativa destinazione d'uso;
5. La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445/2000;
6. La mancata o incompleta presentazione della documentazione sopra indicata interrompe i termini per la conclusione del procedimento; decorso inutilmente il termine assegnato per la presentazione di quanto mancante, l'istanza è archiviata;
7. All'atto dell'effettiva apertura dell'esercizio, il titolare dell'autorizzazione deve inviare al Comune la Comunicazione di Inizio dell'attività di somministrazione;
8. L'autorizzazione è valida esclusivamente per il soggetto, i locali e le superfici in essa indicati e dovrà essere esposta in luogo ben visibile.

Articolo 6

Procedimento di rilascio dell'autorizzazione

1. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento, entro 15 giorni dal ricevimento, richiede l'integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda stessa. La documentazione o la regolarizzazione dovrà pervenire all'ufficio competente entro 30 giorni dalla richiesta di

integrazione o di regolarizzazione, decorso inutilmente tale termine la domanda sarà archiviata. Dell'avvenuta archiviazione viene data comunicazione al richiedente.

2. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 5 del presente articolo si interrompe e inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Non si ha interruzione del termine nel caso di eventuali richieste di elementi integrativi successive alla prima.
3. Il termine di conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande è di 60 giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda.
4. Il responsabile del procedimento, prima dell'eventuale adozione di provvedimento di diniego, comunica al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione, di cui al presente comma, sospende il termine di conclusione del procedimento, di cui al comma 5 del presente articolo, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui sopra. Il provvedimento finale deve contenere le motivazioni del mancato accoglimento di tali osservazioni.
5. Qualora entro il termine suddetto non venga comunicato il diniego dell'autorizzazione, o il procedimento non sia comunque interrotto per altre cause motivate, la domanda deve ritenersi accolta (silenzio-assenso) semprechè la domanda risulti completa nelle attestazioni e nella documentazione prevista dalla legge regionale n° 1/2007, dalla DGR n° 5/08, nonché dal presente regolamento.
6. Con l'eventuale comunicazione di diniego, la pratica viene archiviata ed il procedimento deve intendersi concluso negativamente.
7. L'ufficio comunale competente dà comunicazione, ogni sei mesi, alla Camera di Commercio territorialmente competente delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande rilasciate.

Articolo 7

Comunicazione di inizio attività di somministrazione

1. Il titolare dell'autorizzazione, entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune, salvo proroga in caso di comprovata necessità, e comunque prima dell'avvio dell'attività deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi, di sorvegliabilità dei locali, nonché dei criteri di cui al Capo II del presente Regolamento riferiti alle caratteristiche di arredo urbano commerciale.

2. Contestualmente all'apertura dell'attività, il titolare deve inviare al Comune la comunicazione di inizio dell'attività.

Articolo 8

Autorizzazione alla somministrazione ed attività complementari

1. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed abilita anche a:
 - a) l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora della musica strumentale e dal vivo e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti, compresi i giochi meccanici nonché all'effettuazione del gioco delle carte e degli altri giochi di società;
 - b) l'effettuazione di intrattenimenti musicali con musica sia strumentale che dal vivo senza balli, compresa:
 - i) l'effettuazione di spettacoli, o di divertimenti, attrazioni cui il pubblico assiste consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
 - ii) l'effettuazione di intrattenimenti, o di divertimenti, attrazioni cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.
2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo possono essere esercitate a condizione che:
 - a) l'intrattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione;
 - b) i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento, cioè i locali non devono essere idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
 - c) non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso;
 - d) non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi esposto.

Articolo 9

Caratteristiche e modalità di svolgimento degli intrattenimenti

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 1, del T.U.C. e degli Indirizzi e criteri regionali approvati con deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 27.02.2008, le autorizzazioni all'esercizio

della somministrazione di alimenti e bevande abilitano anche all'effettuazione di intrattenimenti;

2. Le stesse disposizioni richiamate al comma 1, si applicano anche nei confronti delle attività di somministrazione, di cui all'art. 56 comma 1 lettera c) del T.U.C., soggette a dichiarazione di inizio attività;

3. Non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di intrattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

a) Utilizzo degli spazi

L'attività di intrattenimento deve avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e negli spazi qualificati come aperti al pubblico ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del T.U.C. e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

b) Ingresso gratuito

L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e, pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente;

c) Divieto di maggiorazione dei prezzi

E' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto al listino prezzi esposto;

d) Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento

L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed, a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- è vietata la pubblicizzazione, in luoghi diversi da quelli in cui si svolge l'attività di somministrazione, degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento;
- l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentita entro i limiti orari che sono stabiliti nell'ordinanza sindacale con la quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;

- non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini di attività di spettacolo e trattenimento;
- il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione dell'attività di trattenimento.

Articolo 10 **Installazione di videogiochi nei pubblici esercizi**

1. Nel caso di installazione dei videogiochi, nonché in caso di effettuazione del gioco delle carte e degli altri giochi di società è fatto obbligo per l'esercente di richiedere al Comune ed esporre nell'esercizio la Tabella dei Giochi proibiti di cui all'art. 110, c. 1 del TULPS.
2. E' vietata l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 nell'ambito delle attività di somministrazione svolte all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole, istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto.
3. Gli apparecchi di cui ai commi 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 devono essere collocati in spazi separati rispetto a quelli di cui al comma 7 dello stesso articolo 110 TULPS e deve essere rispettato il limite numerico di cui all'art. 2, comma 1 del DM 27.10.2003.

Articolo 11 **Spettacoli e intrattenimenti**

1. Gli spettacoli e gli intrattenimenti secondari svolti al semplice scopo di allietare la clientela del pubblico esercizio di somministrazione, possono essere effettuati esclusivamente nel rispetto delle condizioni descritte nel precedente articolo 9; l'orario di svolgimento degli stessi è determinato dal Sindaco con proprio provvedimento con l'indirizzo di contemperare l'esigenza imprenditoriale dei titolari delle autorizzazioni alla somministrazione con il diritto alla salute ed alla quiete pubblica dei privati cittadini residenti nei pressi dei locali sede d'esercizi e debbono svolgersi nel rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, di cui alla Legge n. 447/95, L.R. 12/98, dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 e dal Regolamento Comunale di tutela dall'inquinamento acustico, nonché delle norme in materia di sicurezza e di prevenzione incendi.

Articolo 12

Autorizzazioni stagionali

1. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande stagionali, sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali in esse indicate.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione stagionale, per "stagione" si intende un periodo di tempo non superiore a sei mesi continuativi durante il quale gli esercizi possono svolgere l'attività.

Articolo 13

Distributori automatici di alimenti e bevande

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.
2. È fatto divieto di somministrazione bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Articolo 14

Attività soggette a dichiarazione di inizio attività

1. Sono soggette a dichiarazione di inizio attività quelle attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare:
 - a. nel domicilio del consumatore;
 - b. in forma temporanea;
 - c. negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad una prevalente attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari;
 - d. nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti e di chiunque svolga attività lavorativa nel plesso interessato;
 - e. negli ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno, senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali e all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

- f. negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade urbane ed extraurbane principali, delle autostrade, così come definite dal d.lgs. 285/92, salvo quanto previsto dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'art. 3 della LR 1/07, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, purchè non abbiano accesso dalla pubblica via, e nei mezzi di trasporto pubblici;
- g. negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti esclusivamente per quegli impianti dotati di apparecchiature self-service post pagamento che devono obbligatoriamente installare attività accessorie, nonché per gli impianti relativi a carburanti ad erogazione non automatica (GPL-METANO) ;

Articolo 15

Procedimento per le dichiarazioni di inizio attività

1. La dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 14 del presente regolamento deve necessariamente indicare:
 - a. le generalità anagrafiche e tributarie del richiedente o, nel caso di società, di un rappresentante legale;
 - b. la ragione sociale, nel caso si tratti di imprese societarie (denominazione, codice fiscale, sede legale);
 - c. la dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 12 e 13 del T.U.C.;
 - d. l'indicazione delle generalità anagrafiche e tributarie della persona in possesso dei requisiti professionali, qualora diversa dal richiedente;
 - e. l'ubicazione dell'esercizio, la sua superficie totale con l'indicazione di quella destinata alla somministrazione, eventualmente distinta tra interna ed esterna al locale;
 - f. nel caso di autorizzazione stagionale: l'indicazione del periodo di apertura;
 - g. la firma del richiedente o, trattandosi di società, di un rappresentante legale.
 - h. dichiarazione di aver presentato o di provvedere a presentare la dichiarazione inizio attività ai fini della registrazione di cui alla D.g.r. 20.04.2006 n. 386 e D.g.r. 15.12.06 n. 1465, 2.

La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà avvenire, come previsto dal D.P.R. n. 445 del 2000, articolo 38, alla presenza del dipendente addetto o in alternativa allegando alla domanda copia di un documento di identità del richiedente.
2. Alla dichiarazione di inizio attività devono essere allegati:
 - a. planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq;

- b. la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c. il certificato di prevenzione incendi, nei casi previsti dalla normativa vigente o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tramite lo Sportello Unico o ufficio competente comunale;

La suddetta documentazione può essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo la presentazione della dichiarazione di inizio attività, ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività.

- 3. L'attività, oggetto della dichiarazione di inizio attività, può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione stessa e purché questa sia in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione al Comune. L'attività deve essere avviata entro 6 mesi dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività.
- 4. Il responsabile del procedimento può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità che non siano attestati in documenti già in possesso del Comune o acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
- 5. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente
- 6. L'ufficio comunale competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti di cui al comma 1, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6 del presente articolo, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dal Comune, non inferiore a 30 giorni. È fatto comunque salvo il potere del responsabile del procedimento di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della Legge n.241/90.

Articolo 16

Somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore

- 1. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore la dichiarazione di inizio attività è presentata al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società.

2. Durante le operazioni di somministrazione l'esercente deve esporre in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento.
3. Il tesserino di cui al comma 2 deve essere numerato e deve contenere:
 - le generalità e la fotografia dell'esercente;
 - l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa;
 - la firma del responsabile dell'impresa.

Articolo 17 **Somministrazione temporanea**

1. In occasione di fiere, feste, mercati, sagre enogastronomiche o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanee di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetta a dichiarazione di inizio attività.
2. Nella dichiarazione di inizio attività il soggetto richiedente deve dichiarare:
 - a. le generalità anagrafiche e tributarie del richiedente o, nel caso di società, di un rappresentante legale;
 - b. la ragione sociale, nel caso si tratti di imprese societarie (denominazione, codice fiscale, sede legale);
 - c. la dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 12 e 13 del T.U.C.;
 - d. l'indicazione delle generalità anagrafiche e tributarie della persona in possesso dei requisiti professionali, qualora diversa dal richiedente;
 - e. l'ubicazione dell'esercizio, la sua superficie totale con l'indicazione di quella destinata alla somministrazione, eventualmente distinta tra interna ed esterna al locale;
 - f. la firma del richiedente o, trattandosi di società, di un rappresentante legale.
 - g. di rispettare le normative igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare e pertanto di aver adempiuto a tutti gli obblighi procedurali e sostanziali derivanti dalla legislazione comunitaria e dalle norme di recepimento statali, regionali, nonché dai conseguenti atti amministrativi approvati dalla Regione Liguria in materia.
3. L'attività può essere svolta soltanto per il periodo e nei locali o luoghi in cui si svolgono le predette manifestazioni.
4. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni di cui al presente regolamento, salvo il rispetto della normativa igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

Articolo 18

Variazioni

1. Ogni variazione relativa a:

- a) modifiche societarie (rimanendo invariati il Codice Fiscale ed il n. d'iscrizione al Registro delle Imprese), nella denominazione, nella tipologia di società, nel legale rappresentante, nella sede legale

deve essere comunicata al Comune secondo quanto previsto dall'art. 131 del T.U.C.;

2. Ogni variazione relativa a:

- a) superficie
- b) sostituzione del preposto
- c) eventuale nomina di un rappresentante

deve essere tempestivamente comunicata al Comune, con un preavviso di almeno un giorno lavorativo;

3. La comunicazione, in duplice copia, deve contenere :

- le generalità anagrafiche e tributarie del titolare o, trattandosi di società, di un rappresentante legale;
- gli estremi dell'autorizzazione già posseduta;
- le variazioni intervenute;
- la firma del titolare o di un rappresentante legale;

4. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:

a) in caso di variazione della superficie:

- planimetria dei locali in scala 1:100 firmata in originale dall'interessato;

b) in caso di modifiche societarie:

- copia del relativo atto notarile se richiesto dalla legge ovvero di altro titolo giuridico qualora previsto da un obbligo di legge;

c) in caso di variazione del soggetto in possesso del requisito professionale:

- dichiarazione resa dal preposto attestante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 12 e 13 del T.U.C.;

5. La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445/2000.

6. La mancata o incompleta presentazione della comunicazione determina esercizio abusivo dell'attività:

- a) in caso di variazione del soggetto in possesso del requisito professionale;
- b) relativamente alla parte ampliata, in caso di ampliamento della superficie;

Articolo 19 **Subingresso nell'attività**

1. Nel caso di subingresso per cessione di azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, fino alla variazione della titolarità dell'autorizzazione per reintestazione, il subentrante esercita l'attività con la copia della comunicazione di cui all'art. 132 del T.U.C., recante il timbro di ricezione del Comune;
2. L'attività può essere iniziata da parte del subentrante successivamente alla presentazione della comunicazione;
3. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, qualora il contratto abbia scadenza predefinita e non preveda la possibilità di rinnovo, l'autorizzazione viene rilasciata al gestore con validità limitata nel tempo e, quindi, solo fino al termine indicato nel contratto stesso; pertanto, nell'ipotesi di prosecuzione del periodo di gestione, dovrà essere stipulato fra le parti un ulteriore contratto a norma dell'art. 2556 del Codice Civile;
4. Nell'ipotesi invece che il contratto preveda la possibilità di rinnovo per una durata determinata, anche indicata per tacito consenso alla scadenza, questo si intenderà rinnovato automaticamente per il periodo convenuto;
5. La comunicazione da presentare al Comune, dovrà contenere:
 - le generalità anagrafiche e tributarie del richiedente o, nel caso di società, di un rappresentante legale;
 - la ragione sociale, nel caso si tratti di imprese societarie (denominazione, codice fiscale, sede legale);
 - la dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 12 e 13 del T.U.C.;
 - l'indicazione delle generalità anagrafiche e tributarie della persona in possesso dei requisiti professionali, qualora diversa dal richiedente;
 - la superficie totale dell'esercizio con l'indicazione di quella destinata alla somministrazione, eventualmente distinta tra interna ed esterna al locale;
 - la firma del richiedente o, trattandosi di società, di un rappresentante legale.
 - In caso di subentro per causa di morte: la dichiarazione attestante la qualità di erede;
6. Alla comunicazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - nel caso di subingresso per atto tra vivi: copia dell'atto comprovante il subingresso

nell'azienda

- originali di autorizzazioni rilasciate in capo al precedente titolare;
- copia atto costitutivo in caso di società;
- dichiarazione resa dal preposto attestante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 12 e 13 del T.U.C., ove ricorra il caso;

7. Il proprietario dell'azienda ceduta in gestione pro-tempore, al termine dell'affidamento in gestione, ne deve dare comunicazione al Comune con le modalità previste dal presente articolo, al fine di ottenere il rilascio di una nuova autorizzazione a suo nome;

8. La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 20 **Affidamento di reparto**

1. Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti, in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, può affidare la gestione di uno o più reparti a uno o più soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 della LR 1/07, per un periodo di tempo convenuto.
2. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.
3. Il titolare presenta contestuale comunicazione al Comune, in mancanza risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.
4. L'attività può essere iniziata dal gestore, il giorno dopo della presentazione della comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo al Comune, purché rispetti le norme in materia di lavoro, fiscali, igienico sanitarie, sicurezza, sorvegliabilità. L'autorizzazione (o D.i.a) non viene trasferita al gestore del reparto, ma rimane in capo al titolare.

Articolo 21 **Cessazione dell'attività**

1. Il titolare che cessa, a titolo definitivo, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve trasmettere al Comune, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione allegando l'originale autorizzazione a suo tempo rilasciata.

Articolo 22

Preposto e sostituzione temporanea

1. In caso di assenza temporanea del titolare dell'autorizzazione, la conduzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere affidata ad un preposto o dipendente; in tal caso il titolare rimane responsabile delle violazioni eventualmente commesse dal preposto o dipendente.
 - a. In caso di assenza stabile, cioè superiore a 30 giorni consecutivi e comunque oltre 90 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, il titolare deve nominare un rappresentante, in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale n° 1/2007.
2. Qualora il soggetto sia titolare di più attività di somministrazione di alimenti e bevande deve nominare un rappresentante preposto per ogni singola titolarità di attività.

Articolo 23

Casi di fallimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Nel caso di fallimento di un esercizio regolarmente autorizzato, il curatore deve provvedere al deposito dell'autorizzazione presso il competente ufficio comunale entro 90 (novanta) giorni dalla sentenza. Il mancato deposito, entro il termine suddetto, comporta la revoca dell'autorizzazione.
2. Il Comune rilascia un'attestazione dell'avvenuto deposito, che ha durata indeterminata fino all'adozione da parte degli organi giudiziari, dei provvedimenti conseguenti al fallimento.
3. Nel caso di esercizio provvisorio, disposto dal Tribunale, il curatore deve produrre al Comune il relativo decreto del Tribunale, richiedere la cessazione del deposito e, nell'ipotesi intenda proporre altra persona all'attività, indicarne il nominativo.
4. Al termine della gestione provvisoria, ovvero in caso di sua sospensione, il curatore stesso deve darne comunicazione al Comune e provvedere al deposito come sopra indicato.
5. Durante il periodo di deposito l'autorizzazione è sospesa fino alla cessione a terzi dell'esercizio ovvero alla definitiva cessazione dello stesso.
6. Le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche ai casi di liquidazione coatta amministrativa e di sequestro giudiziario.

Articolo 24

Limitazioni all'esercizio dell'attività.

1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive, musicali o di spettacolo in genere svolte all'aperto.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

Articolo 25

Orari dei pubblici esercizi di somministrazione

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n° 1/2007 e della DGR n°5/2008, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di trattenimento e svago, sono determinati con apposita ordinanza che verrà adottata dal Sindaco attraverso forme di consultazione e di confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore, nel rispetto della seguente fascia oraria MINIMA di apertura obbligatoria:

ore 5 giornaliere , che l'esercente potrà liberamente organizzare nell'arco dell'orario giornaliero.

Articolo 26

Sospensione e decadenza dell'autorizzazione o della dichiarazione di inizio attività

1. L'autorizzazione o la dichiarazione di inizio attività per la somministrazione di alimenti e bevande decade:
 - a) qualora vengano meno i requisiti morali o professionali di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale n° 1/2007;
 - b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l'attività non sia iniziata entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione o entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività;

- c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità;
 - d) qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nei Capi III, V, VI, VIII, X della legge regionale n° 1/2007 e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione.
2. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.
3. Per casi di comprovata necessità, ai fini della proroga di cui alla lettere b) del comma 1 del presente articolo e del comma 1 dell'art. 8 del presente regolamento, devono intendersi le seguenti fattispecie:
- a. caso di fallimento e/o amministrazione controllata della ditta esecutrice dei lavori;
 - b. inagibilità dei locali a seguito di eventi esterni o calamità naturali
 - c. inagibilità dei locali ai fini igienico sanitari per eventi non riconducibili alla volontà o alla colpa del titolare esercente;
 - d. impedimenti dovuti a cause di forza maggiore nella presentazione/invio della notifica ai fini igienico sanitari al Comune ;
 - e. ritardo da parte del comune nel rilascio delle concessioni, autorizzazioni o permessi edilizi necessari per la sistemazione o costruzione dei locali;
 - f. incolpevole ritardo, adeguatamente dimostrato, nella fornitura del materiale, anche edilizio, necessario alla realizzazione e conclusione del locale,
 - g. lutti o gravi malattie dei diretti ascendenti o discendenti

Il venir meno dei requisiti da rispettare nell'esercizio dell'attività di somministrazione regolarmente assentita previsti dal comma 4 dell'art. 55 del T.U.C. determina l'adozione da parte del Dirigente Comunale Competente di specifica ordinanza di sospensione dell'attività di somministrazione avente effetto sino al ripristino dei requisiti da accertarsi ad opera dei diversi organi di vigilanza competenti per materia.

Articolo 27

Sanzioni amministrative per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione o senza aver presentato la DIA di cui all'art. 15 del presente regolamento o senza i requisiti morali o professionali, di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale n° 1/2007 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000. In aggiunta alla sanzione amministrativa

l'ufficio comunale competente ordinerà la cessazione dell'attività condotta in mancanza del titolo di legittimazione .

2. Per ogni altra violazione delle disposizioni di cui agli articoli da 50 a 62 della LR 1/07 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del r.d. 773/1931.
4. Per ogni violazione delle disposizioni in materia di orari di cui al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
5. Per ogni altra violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento ivi compresa la mancata regolarizzazione entro il termine di 180 giorni previsto dal comma 6 dell'art. 55 del T.U.C., non soggetta alle sanzioni di cui ai commi precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 500.

Articolo 28
Criteria di programmazione
(Divieti, vincoli o prescrizioni all'esercizio dell'attività di somministrazione)

L'Amministrazione comunale , ai fini del presente regolamento, provvede alla suddivisione del proprio territorio in zone al fine di favorire *la qualità urbana* delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto del principio della libera concorrenza, ed allo scopo di valorizzare il territorio nel suo complesso unitamente nonché tutte le attività commerciali presenti .

Fatti salvi gli esercizi già esistenti e gli eventuali subentri che dovessero verificarsi in relazione a detti esercizi preesistenti, per le nuove autorizzazioni all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in sede fissa, in modo permanente o stagionale, nelle sotto indicate zone, sono stabilite le seguenti limitazioni al fine di garantire la salvaguardia delle suddette aree e dei locali sede d'esercizio in ordine alla qualità architettonica e di arredo urbano commerciale :

ZONA	Natura della zona	Divieti/vincoli/prescrizioni
1	Zone del territorio comunale esterne alla perimetrazione dei centri storici commerciali come	Nessun ulteriore vincolo se non quello previsto dal T.U.C. e dai Criteria Regionali

	individuati dall'art. 2 del "PIANO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE ZONE DI CENTRO STORICO COMMERCIALE" APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 08 DEL 31 GENNAIO 2003 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 15 MAGGIO 2006 QUI RICONFERMATI AI FINI DEL PRESENTE PIANO	
2	CENTRO STORICO	IL NUOVO PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DOVRA' RISPETTARE I REQUISITI PREVISTI DALLO SPECIFICO PIANO DI VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI COMMERCIALI COME INDIVIDUATI E REGOLAMENTATI DAL "PIANO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE ZONE DI CENTRO STORICO COMMERCIALE" APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 08 DEL 31 GENNAIO 2003 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 15 MAGGIO 2006 QUI RICONFERMATI AI FINI DEL PRESENTE PIANO
3	Aree ed edifici con valore STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO	FERME RESTANDO LE TUTELE PRESCRITTE DAL CODICE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI IL NUOVO PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DA INSEDIARSI NELLE ZONE INDIVIDUATE QUALI "AMBITI PUNTUALI" DALLA PERIMETRAZIONE DI CUI ALLA DELIB. C.C. N. 28 DEL 15/05/2006 DOVRA' RISPETTARE I REQUISITI PREVISTI DAL PIANO MEDESIMO (ART. 2 P.R.C. - FASCIA DI METRI CENTO DI RAGGIO)

Per le attività con prevalente apertura serale, abbinate ad attività di trattenimento e svago, o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, allo scopo di evitare problemi di disturbo alla quiete pubblica potranno essere indicate specifiche disposizioni in apposita ordinanza del Sindaco relativa agli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione, sia nuovi che esistenti .

L' Orario di svolgimento dei trattenimenti effettuati nei pubblici esercizi , sia nuovi che esistenti, potrà essere differenziato nella predetta Ordinanza del Sindaco, in base a differenti zone del territorio comunale , in base alla diversa natura della zona stessa ed al suo particolare interesse , in base alla circostanza che i trattenimenti si svolgano all'interno o all'esterno del pubblico esercizio , e differenziati per singolo esercizio di somministrazione in relazione ad eventuali fenomeni di accertato disturbo della quiete pubblica.